



# DIRETTIVE MUNICIPALI CONCERNENTI I VOLI CON ELICOTTERI (DVE)

Il **Municipio di Brissago**, richiamato l'art. 11 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, gli art. 107 e 192 LOC, 44 RA LOC, gli art. 5, 8, 14, 15 del Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (DVBAE), l'art. 149 del Regolamento comunale (RC), nonché l'art. 19 dell'Ordinanza sulla repressione dei rumori molesti;

## E M A N A

le seguenti Direttive (DVE).

### TITOLO I

#### SCOPO

#### Art. 1

##### Scopo

Le presenti direttive regolano le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dal Decreto concernente i voli a bassa quota con elicotteri.

### TITOLO II

#### DISPOSIZIONI FEDERALI E CANTONALI

#### Art. 2

##### Definizioni

Nell'ambito della presente normativa, fanno stato le seguenti definizioni:

- **volo a bassa quota:** volo effettuato a meno di 300 m sopra zone densamente popolate o 150 m sopra le altre zone;
- **atterraggio esterno:** manovra d'atterraggio e di partenza o di volo stazionario in prossimità del suolo al di fuori di un aerodromo;
- **atterraggio esterno in montagna:** atterraggi in regioni site ad un'altitudine superiore ai 1100 metri s/m;

- **zona densamente popolata:** agglomerato di almeno 10 case d'abitazione contigue, nonché il terreno circostante per un raggio di 100 m.

**Art. 3**

**Modi di volare**

Tenuto conto del punto 3 del Decreto, nonché delle normative dell'Ordinanza sulla repressione dei rumori molesti, le ditte che effettuano voli con elicotteri dovranno evitare rumori inutili, scegliendo itinerari e quote di volo in modo da non arrecare eccessivo disturbo sui centri abitati, su ospedali (Istituto Miralago, Clinica Hildebrand, Istituto La Motta, Fondazione per anziani Casa San Giorgio), scuole (Centro scolastico comunale) e simili. Fanno eccezione gli interventi della REGA, rispettivamente i voli di pubblica utilità (lotta contro gli incendi, ecc.).

**TITOLO III**

**AUTORIZZAZIONI**

**Art. 4**

**Regioni densamente popolate / manifestazioni pubbliche**

All'autorità comunale compete il rilascio dell'autorizzazione, nei seguenti casi:

- a) voli a bassa quota, oltre i 5 minuti, per riprese di vedute aeree ed i voli di calibrazione sopra la medesima zona densamente popolata;
- b) manifestazioni pubbliche sotto i 1100 m (feste campestri, di associazioni, ecc.) se sono utilizzati non più di due elicotteri.

Per il rilascio dell'autorizzazione è percepita una tassa di cancelleria di CHF 50.--.

**Art. 5**

**Autorizzazione / contenuti**

Nell'autorizzazione comunale verranno indicate le imposizioni concernenti gli orari, le rotte di volo, ecc.

**TITOLO IV**

**DIRITTO DI VETO / USO AREE D'ATTEGGIAMENTO ESTERNE**

**Art. 6**

**Atterraggi esterni in zone densamente popolate**

Gli atterraggi esterni in zone densamente popolate sono ammessi nella misura in cui l'autorità comunale non solleva obiezioni per motivi di sicurezza della circolazione o di lotta contro il rumore.

**Art. 7****Voli di lavoro**

Nel caso di una frequente o prolungata utilizzazione di un'area d'atterraggio esterna nell'ambito di voli di lavoro in zona densamente popolata (voli su cantieri, trasporto di materiale edile o di legname, trasporti di merci in genere, ecc.), il nulla osta sarà concesso alle seguenti condizioni:

- a) da 50 rotazioni ed oltre, sarà oggetto di una specifica condizione di licenza e, di norma, i voli potranno essere effettuati unicamente nel periodo da ottobre a maggio.
- b) oltre le 30 rotazioni, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentato, per esame ed approvazione da parte del Municipio, un programma con l'indicazione del periodo in cui si intendono effettuare i voli.
- c) sino a 30 rotazioni la competenza decisionale è delegata alla Polizia comunale.

In casi debitamente motivati, valutati di volta in volta, il Municipio si riserva la facoltà di accordare delle deroghe.

**Art. 8****Trasporto di materiale / orari**

Per il trasporto di materiale con atterraggi esterni, si dovranno rispettare i seguenti orari:

*Lunedì - Venerdì*                      *10.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00*

*Durante il periodo turistico che va dal mese di giugno (01.06) al mese di settembre (30.09) i voli saranno autorizzati unicamente nella fascia oraria 14.00 - 16.00. Fa eccezione la zona ai monti.*

Per i voli previsti nella giornata di **Sabato** (*possibili unicamente nella fascia oraria 10.00 - 12.00*), la Polizia si riserva di decidere caso per caso, tenendo conto della stretta necessità dell'utente e delle misure di polizia applicabili alla fattispecie.

Per motivi di sicurezza della circolazione e di lotta contro il rumore *i pacchetti di rotazioni (durata del volo) non dovranno, di regola, superare i 45 (quarantacinque) minuti*. Tale durata massima non è cumulabile nella medesima fascia del mattino, rispettivamente del pomeriggio.

Il *trasporto di materiale è escluso* nei seguenti giorni festivi: Capo d'Anno, Epifania, S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione, Tutti i Santi, Immacolata, Natale, S. Stefano, rispettivamente nei seguenti periodi: sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua, durante le ferie dell'edilizia (fine luglio / metà agosto).

Per la "zona ai monti" il Municipio si riserva l'applicazione di norme meno restrittive.

In casi debitamente motivati, valutati di volta in volta, il Municipio si riserva la facoltà di accordare delle deroghe.

## TITOLO V

### AUTORIZZAZIONI / NOTIFICHE; MODALITÀ

#### Art. 9

#### Richiesta d'autorizzazione / modalità

Le richieste di autorizzazione, giusta l'art. 4 DVE dovranno pervenire alla Polizia comunale (Fax 091 / 786 81 66) **almeno 7 (sette) giorni prima del volo**, rispettivamente della manifestazione prevista. Per l'esecuzione dei voli approvati dal Municipio (condizioni di licenza / programmi di volo) la responsabilità decisionale è delegata alla polizia. Quest'ultima è, infatti, incaricata del controllo e del coordinamento degli elicotteri durante le specifiche fasce orarie (numero degli elicotteri in volo, avvicinamento dal lago, lunghezza cavi, ecc.).

#### Art. 10

#### Richiesta d'autorizzazione / contenuti

La richiesta d'autorizzazione, formulata per iscritto dalla ditta di trasporto con elicottero, deve contenere le seguenti indicazioni:

1. Committente
2. Scopo del volo
3. Durata del volo
4. Numero delle rotazioni
5. Indicazione dei numeri di mappale o dell'indirizzo civico del punto di carico, rispettivamente del punto di scarico
6. Numero e tipo di elicotteri usati
7. Data prevista e data di riserva

Salvo casi eccezionali, le domande in contrasto con il termine menzionato all'art. 9 o incomplete, non saranno prese in considerazione. Eventuali cambiamenti di programma dovranno essere tempestivamente annunciati alla Polizia comunale. L'UTC, rispettivamente la Polizia comunale mettono a disposizione dell'utenza gli specifici moduli (reperibili pure su internet).

## Art. 11

### Obbligo di notifica; modalità / contenuti

#### a) modalità

Onde salvaguardare il diritto *d'informazione, rispettivamente* di preavviso spettante al Municipio (art. 8, 4 e 17 a del DVBAE), la notifica dei voli menzionati agli art. 6 e 7 delle presenti Direttive, *come pure quella relativa agli atterraggi esterni in montagna*, dovrà pervenire alla Polizia comunale (Fax 091 / 786 81 66) almeno 7 (sette) giorni prima dei voli previsti.

La Polizia comunale, in collaborazione con l'Ufficio tecnico comunale, esaminerà la notifica, sollevando eventuali obiezioni dal punto di vista della sicurezza e della lotta contro il rumore (inquinamento fonico). L'apprezzamento verrà fatto tenendo conto delle reali necessità di usare l'elicottero quale mezzo di trasporto, questo per evitare soluzioni di facilità, non giustificate da problemi tecnici di particolare rilievo. *In vicinanza di vie carrozzabili e qualora il cantiere fosse facilmente accessibile con altri mezzi non verrà concesso il nulla osta, rispettivamente sarà fatta formale opposizione.* Nel caso in cui sono sollevate eccezioni, la Polizia comunale prenderà sollecitamente contatto con il Municipio, che eserciterà, motivandolo il suo diritto di veto. Il mancato o l'intempestivo inoltro della notifica, eccettuati i casi d'eccezione debitamente motivati o i voli di recupero dovuti al fattore meteorologico, comporterà l'obiezione formale, implicante l'effetto sospensivo per il volo stesso.

*Per l'esame ed il relativo nulla osta concernente ogni singola notifica, verrà prelevata una tassa di cancelleria (tassa d'esame) di CHF 20.-- (venti). Il nulla osta sarà direttamente fatturato alla ditta di elicotteri tramite la Contabilità comunale.*

**b) contenuti**

La notifica dovrà contenere, per analogia, le indicazioni indicate all'art. 10 delle Direttive, specificando il cantiere ed il tipo di materiale trasportato.

Eventuali cambiamenti di programma dovranno essere tempestivamente annunciati alla Polizia comunale.

Per la "zona ai monti" il Municipio si riserva l'applicazione di norme meno restrittive.

**TITOLO VI****AREE D'ATTERRAGGIO ESTERNE****Art. 12****Divieti**

Vista la vicinanza del Centro scolastico comunale e considerata la destinazione principale dei due sedimi, è vietato l'uso del Campo rosso, rispettivamente del Campo verde per le operazioni di carico e scarico o di rifornimento.

Gli interventi di salvataggio (REGA) e quelli legati alla lotta contro gli incendi non sottostanno a tale divieto.

**Art. 13****Danni nei confronti di terzi**

Il committente, rispettivamente la ditta che effettua i voli, sono ritenuti responsabili per ogni e qualsiasi danno arrecato a terzi. Il committente, rispettivamente la ditta non potranno fare rivalsa sul comune se, per caso fortuito o a causa di terzi, non potranno esercitare i loro diritti o saranno altrimenti danneggiati.

La ditta che effettua i voli, d'intesa con la Polizia comunale, dovrà quindi prendere tutte le misure necessarie per proteggere l'ambiente e le persone al suolo (avvertire i confinanti, sbarrare le vie d'accesso, segnalare il pericolo, pulizia e riordino delle aree comunali utilizzate, ecc.).

**Art. 14****Atterraggi esterni / uso aree comunali**

L'uso di aree comunali per atterraggi esterni è soggetto ad autorizzazione (vedi art. 11).

Per l'occupazione dell'area comunale, segnatamente per il deposito di materiale, macchinari o altro, rispettivamente per la sosta di autoveicoli da cui viene prelevato il carico tramite elicottero è prelevata la seguente tassa:

- zona densamente abitata : CHF 50.--
- zona ai monti : CHF 20.-- (sino a 2 rotazioni)  
: CHF 40.-- (oltre 2 rotazioni)

Per i voli effettuati al sabato verrà prelevata una tassa maggiorata del 50%.

La tassa sarà direttamente fatturata alla ditta di elicotteri tramite la Contabilità comunale.

## Art. 15

### Punto di carico e scarico

Il punto di carico ed il punto di scarico dovranno essere il più vicino possibile tra loro, tenendo conto degli accessi stradali ubicati nelle immediate vicinanze.

Quale punto di carico e scarico per voli commerciali con elicottero potrà essere utilizzato il piazzale dell'eco centro in località "Ai Poss" (di seguito Centro). L'uso della menzionata infrastruttura è accordato solo nella misura in cui il cantiere interessato non sia nelle immediate vicinanze delle strade carrozzabili o raggiungibile con altri mezzi.

Onde impedire disguidi ed eventuali danni, l'uso della piazza di carico e scarico è sottoposta alle seguenti normative:

- a) Il materiale dovrà essere fornito sul posto preconfezionato per il trasporto.
- b) A voli terminati, dopo la pulizia dei luoghi, il responsabile del Centro dovrà essere debitamente avvisato (Tel. 079 / 285 94 89).
- c) Per la manutenzione e la sorveglianza, rispettivamente per l'occupazione dell'area pubblica, saranno richiesti i seguenti importi:
  1. occupazione per ogni ½ giornata e frazioni inferiori CHF 50.--
  2. occupazione per ogni giornata CHF 80.--

- d) Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a terzi, dovuti ai voli con elicotteri o al materiale depositato.

Nella misura in cui si farà uso del piazzale menzionato, si dovrà preventivamente contattare, tramite la polizia comunale, il responsabile del Centro.

Per la “zona ai monti” il Municipio si riserva l’applicazione di norme meno restrittive.

## TITOLO VII

### SANZIONI

#### Art. 16

##### **Multa**

Le infrazioni alle presenti direttive sono punite con una multa sino a CHF 20'000.-- (art. 26 del DVBAE), fermo restando che tale competenza è unicamente federale.

#### Art. 17

##### **Revoca / Diritto di veto**

Il Municipio revoca le autorizzazioni di sua competenza ed esercita automaticamente il diritto di veto quando le indicazioni fornite risultino non veritiere, oppure quando le condizioni indispensabili e necessarie non siano più date.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI DIVERSE

#### Art. 18

##### **Vigilanza / Rimedi di diritto**

Il Municipio esercita la vigilanza sulle prescrizioni federali, cantonali e comunali tramite la Polizia comunale. Eventuali infrazioni saranno trasmesse all’Ufficio federale dell’aviazione civile, tramite l’ufficio dell’aeroporto cantonale.

Restano tuttavia impregiudicate le procedure relative alla violazione dell’Ordinanza per la repressione dei rumori molesti.

#### Art. 19

##### **Reclami / ricorsi**

Contro le decisioni della Polizia comunale è dato reclamo al Municipio, entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.



Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso all'Ufficio dell'aviazione civile, **entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione.**

**Art. 20**

Tutte le deroghe alle normative previste dalle presenti Direttive dovranno essere decise dal Municipio, su preavviso della Polizia comunale.

**Art. 21****Entrata in vigore**

Previa pubblicazione all'albo comunale principale, non appena passate in giudicato le presenti direttive entreranno in vigore con effetto immediato.

Le precedenti risoluzioni municipali no. 540 del 15.03.93, no. 417 del 14.02.94 e no. 730 del 14.03.94, rispettivamente la precedente Ordinanza concernente i voli con elicottero (OVE) sono quindi revocate, giusta l'art. 103 LOC.

Le presenti Direttive vengono inoltre intimare alle ditte interessate, che hanno una regolare attività di volo nel Cantone Ticino.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  (R. Ponti)

Il Segretario:  (R. Beretta)



Ris. mun. no. 0653 del 7 maggio 2013

**Allegati:** - Moduli specifici in uso

**C.p.:** - Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio Polizia, 6501 Bellinzona  
- Direzione aeroporto cantonale di Locarno, 6600 Locarno  
- Municipio di Ronco, 6622 Ronco s/Ascona